



# Comune di Valdina

## Città Metropolitana di Messina

Via Torre, 2 - 98040  
Tel. 090 9977008  
Fax 090 9977553  
Codice Fiscale 82001480837  
Partita I.V.A. 00474490836  
mail [info@comune.valdina.me.it](mailto:info@comune.valdina.me.it)

### **DETERMINAZIONE SINDACALE n. 9 del 01-08-2019**

**OGGETTO:** *Conferimento di incarico di Esperto del Sindaco a titolo gratuito ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/1992 e ss.mm.ii. all Arch. Rosario Sardo*

### **IL Sindaco**

**PREMESSO** che l'art. 14 della L. R. n. 7/1992 consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, non costituenti rapporto di pubblico impiego, a soggetti esperti, esterni all'apparato amministrativo-burocratico, dotati di adeguata professionalità e specifica competenza, per esserne coadiuvato nell'espletamento delle funzioni istituzionali, ed in particolare per sostenere e indirizzare secondo criteri di elevata qualità l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma di mandato;

**ATTESO** che lo scrivente ritiene opportuno dotarsi della consulenza e dell'apporto professionale di un professionista di comprovata qualificazione, competenza ed esperienza maturata al fine di supportare le scelte dell'Amministrazione riguardo agli indirizzi e alle iniziative che l'Amministrazione intende intraprendere, conformemente agli indirizzi di mandato e alle norme statutarie, in materia di organizzazione e divulgazione di eventi formativi e culturali, con particolare riferimento al teatro popolare; istruzione e formazione professionale; gemellaggi interculturali e promozione dell'integrazione multiculturale e dello sviluppo e accrescimento delle conoscenze linguistiche della comunità locale; rapporti con le istituzioni culturali di ambito locale, nazionale e comunitario, nonché con gli ordini professionali, anche nell'ottica di stipula di convenzioni e partecipazione a bandi di finanziamento anche a erogazione diretta;

**RILEVATA** la volontà dell'Amministrazione di valorizzare il merito e affinare la propria azione, anche mediante la collaborazione di professionisti privati interessati ad elevare, con il proprio apporto conoscitivo e professionale, la qualità delle scelte e degli indirizzi dell'Amministrazione, senza che gli incarichi rivestiti costituiscano rapporto di pubblico impiego, né rapporti di collaborazione coordinata e continuativa suscettibili di essere trasformati in rapporto di lavoro subordinato, ovvero in altro rapporto comunque oneroso per l'Amministrazione;

**EVIDENZIATO** che:

l'incarico di esperto in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario e collegato al mandato del Sindaco, che trova fondamento in una precipua norma ordinamentale della legislazione regionale, che esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (v. Corte dei conti, sez. Reg. Lombardia, n. 37/08)

**TENUTO CONTO:**

della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana n.3123/2007 confermata con sentenza stessa Corte n. 334/A /2008 nelle quali :

- viene ribadito ai sensi dell'art. 15 lett. O) dello Statuto Regione Sicilia, la Regione Siciliana ha competenza esclusiva in materia di Enti Locali;
- viene affermata la differenza ontologica tra le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ex art. 51 , legge 142/90 ( oggi art. 110 c. 6 D.Lgs. 267/2000) recepito con la L.R. n. 48/91 e gli incarichi di cui all'art.14 L.R. 7/92;

**RILEVATO** altresì che la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regione Sicilia, con deliberazione n. 10/2011 ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R.7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/10, in quanto la stessa è finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto, piuttosto, al supporto del Sindaco nella sua attività politica di indirizzo e programmazione, e che l'incarico di esperto non può riguardare atti che possono essere posti in essere dalle strutture burocratiche o dagli amministratori dell'Ente (cfr. sentenza dell'11.07.2008 n. 3338/2008 Sez. Giurisdizionale Sicilia);

Considerato, invero, che anche la giurisprudenza consultiva della Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione siciliana, pronunciandosi sulla più volte richiamata previsione del citato art. 14 della legge regionale, ha precisato che *“gli affidamenti sindacali degli incarichi di esperto a soggetti estranei all'amministrazione non siano*

*assimilabili a quelli di studio o di ricerca ovvero di consulenza indicati dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 2007, con conseguente inapplicabilità di tale normativa restrittiva alle previsioni in esame*”, con l’ulteriore corollario che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno, all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa, di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;

**DATO ATTO** che il legislatore regionale ha conferito ai sindaci ed ai presidenti di Provincia una prerogativa di scelta, in ordine a tale incarico, che prescinde:

1) dall’effettivo fabbisogno manifestato in procedimenti o fattispecie particolarmente complesse, essendo finalizzato tale tipo di apporto professionale all’espletamento delle attività connesse al mandato elettivo del vertice politico;

2) dalla sussistenza di analoghe professionalità in seno all’amministrazione locale (basti pensare che la norma contempla la possibilità che l’esperto possa anche essere privo di laurea);

3) dalla peculiare motivazione in ordine alla specificità della scelta, ad eccezione del caso di esperto privo di laurea per il quale, in modo esplicito, il legislatore ha prescritto che l’atto di nomina sia assistito da ampia motivazione;

**VERIFICATO** che il numero massimo di esperti del Sindaco che possono essere nominati per i Comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti, nella cui fattispecie rientra il Comune di Valdina, è di n. 2 soggetti;

**CONSIDERATO CHE** gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata cultura e capacità professionale;

**RILEVATO CHE** il Sindaco, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili di area, ha la facoltà, per l’attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza;

**CONSIDERATO** necessario, per quanto sopra evidenziato, nominare un soggetto qualificato, ai sensi dell’art. 14 della L. R. n. 7/1992, al fine di meglio poter affrontare le relative specifiche problematiche sopra indicate;

**RITENUTO** di individuare l’Arch. Rosario Sardo, nato a Valdina (Messina) il ....., iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina, quale esperto del Sindaco, stante il possesso di specifica competenza negli ambiti sopra indicati, come comprovata, altresì, dalla specializzazione universitaria conseguita, dall’esperienza amministrativa e professionale maturata anche nello svolgimento di incarichi presso gli Enti esponenziali degli interessi delle professioni ordinistiche, con i conseguenti rapporti con strutture comunitarie e la competenza nella gestione di rapporti e progetti di rilievo anche nazionale e comunitario, oltre che nel settore della formazione e della divulgazione della cultura teatrale, come rilevasi dal *curriculum vitae* allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare, a titolo gratuito, l’incarico in questione, al fine di mettere la sua competenza ed esperienza professionale, con spirito di liberalità, al servizio del Comune, senza che ciò costituisca o possa costituire titolo per l’assunzione di un pubblico impiego;

**EVIDENZIATO** che l’incarico decorre dalla data di accettazione del relativo incarico e prosegue per la durata di anni 1 (uno), fermo restando la possibilità di revoca, ovvero di rinuncia da parte del professionista designato;

**DATO ATTO** che è stata acquisita la dichiarazione relativa all’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

**RITENUTO** necessario provvedere in merito a quanto sin qui esposto,

**VISTO** l’art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L. R. n. 30/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi.

## **DETERMINA**

1. **DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI CONFERIRE**, per anni 1 (uno), in ragione delle motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art 14 della L. R. n. 7/1992, l’incarico a tempo determinato di Esperto del Sindaco all’Arch. Rosario Sardo, nato a Valdina (Messina) il 09.07.1954 con decorrenza dalla data di accettazione dello stesso con riferimento alle seguenti materie: organizzazione e gestione di eventi formativi e culturali, con particolare riferimento al teatro popolare; istruzione e formazione professionale; gemellaggi interculturali e promozione dell’integrazione multiculturale, sviluppo e accrescimento delle conoscenze linguistiche della comunità locale; rapporti con le istituzioni culturali di ambito locale, nazionale e comunitario, nonché con gli ordini professionali, anche nell’ottica di stipula di convenzioni e partecipazione a bandi di finanziamento nazionale e comunitari, anche a erogazione diretta.

3. **DARE ATTO** che l'esperto dovrà assistere il Sindaco supportando l'azione dell'organo politico mediante suggerimenti, proposte, pareri, risposte a quesiti formulati e quant'altro necessario, senza alcuna assunzione di competenze e di responsabilità gestionale;
4. **DARE ATTO** che non sussistono nei confronti del professionista incaricato condizioni ostative all'assunzione dell'incarico.
5. **DARE ATTO** che l'incarico conferito è a titolo gratuito e l'incaricato non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso o rimborso spese e che, conseguentemente, nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento a carico del bilancio comunale.

*Valdina, 01-08-2019*

**Il Sindaco**  
*F.to Di Stefano Antonino*

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi del D.Lgs. 174/2012, il Responsabile di Area attesta la legittimità, regolarità, congruità e correttezza di detto provvedimento in relazione alle disposizioni di legge e del regolamento vigente

Valdina 01-08-2019

IL RESPONSABILE D'AREA  
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.-

*Valdina, 01-08-2019*

**Il Resp.le Area Economico-Finanziaria**  
*F.to Dott.ssa Francesca Morgante*

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE**

**Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio**

### **A T T E S T A**

che la presente Determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dell'ente con decorrenza dal 01-08-2019, e per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al 16-08-2019.

N. Reg. Albo: 684

Valdina, 01-08-2019

**Il Segretario Comunale**

*F.to Dott.ssa Galletta Francesca*